

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EEMS ITALIA  
S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N.58 E  
DEGLI ARTT. 2420-*TER* E 2443 DEL CODICE CIVILE SUI PUNTI PRIMO E  
SECONDO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 24 OTTOBRE 2022 IN PRIMA  
CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-*ter* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (“**TUF**”), degli artt. 2420-*ter* e 2443 del codice civile, nonché degli artt. 72 e 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”) e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”, l’”**Emittente**” o “**EEMS**”) mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede straordinaria, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno **24 ottobre 2022, alle ore 14:00 in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno 25 ottobre 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed eliminazione dell'art. 30; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 100 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-*ter* e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 20 milioni convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranches e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo pari a euro 20 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a servizio della relativa conversione, previa revoca delle deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili e del connesso aumento di capitale assunte dall'Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2021 per quanto non utilizzato; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**EEMS Italia S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano | P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 | R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 | eemsitaliaspa@legalmail.it

### §§§

## 1. Proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 15, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed eliminazione dell'art. 30; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente sezione della relazione è stata redatta, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 e dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, dal Consiglio di Amministrazione di EEMS per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli articoli 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e l'eliminazione dell'art. 30 dello statuto.

### 1.1 Proposta di modifica dello statuto sociale

Le modifiche proposte sono volte, a seconda del caso, a: (i) introdurre in statuto talune facoltà o flessibilità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente; e/o (ii) aggiornare talune previsioni alla luce dell'evoluzione normativa, degli orientamenti notarili e delle più recenti prassi di mercato; e/o (iii) più in generale, modificare e affinare, da un punto di vista meramente formale e terminologico, la formulazione di talune disposizioni statutarie.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali modifiche che si propone di apportare allo statuto sociale e delle relative motivazioni, rinviando al successivo paragrafo per l'illustrazione puntuale di ciascuna modifica.

- Articolo 5: si propone di modificare l'art 5 dello statuto come segue:
  - (i) in primo luogo, inserendo la possibilità che i conferimenti, in occasione dei futuri aumenti del capitale sociale, possano avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro;
  - (ii) in secondo luogo, prevedendo che la delega ad aumentare il capitale attribuibile al Consiglio di Amministrazione possa includere anche l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile;
  - (iii) in terzo luogo, operando un allineamento terminologico alla disciplina codicistica ed esplicitando la facoltà per la Società di aumentare il proprio capitale sociale anche mediante esclusione del diritto di opzione nei casi contemplati dall'art. 2441 del codice civile;
  - (iv) infine, inserendo la facoltà, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, che l'Assemblea straordinaria delibera l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano | P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 | R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 | eemsitaliaspa@legalmail.it

- Articolo 6: si propone di eliminare riferimenti normativi non più vigenti in relazione alla disciplina dei versamenti e dei finanziamenti da parte dei Soci.
- Articolo 7: la modifica proposta all'articolo 7 dello statuto è funzionale a chiarire espressamente che la Società potrà emettere non soltanto obbligazioni, precisandosi in tal caso che le stesse potranno essere anche convertibili (oltre che con *warrant*), ma anche strumenti finanziari di natura diversa. Per altro verso, in linea con l'impianto codicistico, si propone di precisare che la competenza a deliberare l'emissione degli strumenti in parola è attribuita in via generale al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le deliberazioni che la legge riserva ingeribilmente alla competenza assembleare.
- Articolo 9: si propone di esplicitare la facoltà dell'Assemblea Straordinaria di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile.
- Articolo 13: l'articolo 135-*undecies*, comma 1, del TUF dispone che le società con azioni quotate designino per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune, delle proposte all'ordine del giorno. Il medesimo articolo prevede poi che le società con azioni quotate possano derogare alla suddetta previsione adottando una specifica disposizione statutaria in tal senso. Si ritiene che non privarsi del tutto della possibilità di ricorrere, in particolari circostanze, alla nomina di un rappresentante designato possa costituire un utile strumento di flessibilità e, pertanto, si propone di riservare al Consiglio stesso, ove ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di procedere alla suddetta designazione dandone specifica comunicazione nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Per altro verso, alla luce della migliore prassi affinatesi in materia e dell'esperienza maturata durante l'emergenza da Covid-19, si propone di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la facoltà, da esercitarsi parimenti in relazione ad una o più determinate assemblee, di consentire - ai sensi degli articoli 2370, comma 4, del codice civile, 127 del TUF e 143-*bis* e 143-*ter* del Regolamento Emittenti – l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'esercizio del diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso, dandone parimenti specifica comunicazione nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.
- Articolo 14: si propone di apportare un mero affinamento formale al meccanismo di individuazione del Presidente dell'Assemblea, cogliendo altresì l'occasione per correggere un refuso.
- Articolo 15: si propone di richiamare, in relazione alla disciplina dei *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea, la disciplina di nomina dell'organo amministrativo prevista dal successivo art. 16, in relazione alla quale trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dal TUF.
- Articolo 16: si propone di modificare l'articolo 16 apportando al testo alcune semplificazioni e allineamenti alla disciplina di legge, prevedendo in particolare:
  - (i) in linea con quanto disposto dall'articolo 2409 *octiesdecies*, primo comma, del codice civile, che la composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione sia composta da “almeno” 3 (tre) componenti;

#### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

- (ii) in un'ottica di semplificazione, l'eliminazione di un'apposita disciplina, suscettibile di creare incertezze interpretative, atta a regolare l'ipotesi puramente teorica di eventuale parità di voti tra liste di maggioranza, tenuto conto della compagine societaria di EEMS;
  - (iii) di aggiungere un ulteriore criterio (già previsto per la differente e ipotetica fattispecie di parità di voti tra liste di maggioranza) per risolvere l'eventuale persistenza di parità di voti tra liste di minoranza;
  - (iv) allineamento della disciplina sulla sostituzione degli amministratori agli artt. 2386 e 2409-*noniesdecies* del codice civile per il caso in cui non vi sia capienza residua nelle liste interessate;
  - (v) esplicitazione, in merito alla eventualità in cui un Amministratore dovesse in seguito perdere i requisiti di indipendenza, che la decadenza dalla relativa carica avrà luogo solo nel caso in cui ciò comporti il venir meno del numero minimo di Amministratori indipendenti richiesto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, in linea con l'orientamento della dottrina giuridica.
- Articoli 19 e 25: si propone di correggere un mero refuso formale in ciascun articolo;
  - Articolo 21: si propone di modificare l'art. 21 dello statuto nell'ottica di assicurare una maggiore flessibilità nella organizzazione e gestione delle adunanze consiliari, prevedendo in particolare:
    - (i) la facoltà di utilizzare la posta elettronica come mezzo di convocazione delle riunioni consiliari;
    - (ii) la riduzione del termine per la convocazione in via d'urgenza, in linea con quanto riscontrato nella prassi degli emittenti;
    - (iii) la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, in recepimento della recente massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200 del 23 novembre 2021;
    - (iv) di ampliare i luoghi in cui è possibile tenere le riunioni consiliari;
    - (v) in linea con la prassi riscontrata durante la vigenza della normativa emergenziale in relazione alla pandemia da Covid-19, e in recepimento della massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, di chiarire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute in via non esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione si considerino tenute nel luogo in cui si trova il Segretario.
  - Articolo 24: si propone di esplicitare la facoltà all'Assemblea dei Soci di assegnare agli Amministratori – e non necessariamente all'organo amministrativo nel suo complesso – indennità e compensi, a carattere periodico o straordinario, prevedendo la possibilità di determinare anche un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche, secondo quanto consentito dall'art. 2389 del codice civile.

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

- Articolo 26: si propone di apportare una modifica meramente formale, utilizzando la formulazione “intervenuti” che, rispetto a “presenti”, appare tecnicamente più corretta, e di allineare il testo alle modifiche proposte all’articolo 16 con riferimento alla possibilità che le riunioni si tengano anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.
- Articoli 27 e 30: si propone di apportare al testo dell’art. 27 meri adeguamenti normativi in base alla vigente disciplina in materia di revisione legale prevista dal D. Lgs. n. 39/2010, eliminando al contempo il testo dell’art. 30, essendo la disciplina relativa alla nomina del revisore legale già contenuta nell’articolo 27.
- Articolo 28: si propone di esplicitare i requisiti per la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 154-bis del TUF.
- Articolo 31-32-33: si propone una lieve modifica formale e terminologica dell’art. 31 e, in conseguenza all’eliminazione dell’art. 30, di rinumerare i successivi articoli 31, 32 e 33.

## 1.2 Modifica dello Statuto Sociale

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dello Statuto, messe a confronto con il testo vigente.

Testo vigente	Testo proposto
“Articolo 5”	“Articolo 5”
<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 1.749.022,00 suddiviso in numero 445.306.100 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.</p> <p>L’Assemblea straordinaria della società, in data 15 dicembre 2021, ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2420-bis del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quinto comma dell’articolo 2441 del medesimo codice, fino ad un massimo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e che, nel caso in cui, a tale data,</p>	<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 1.749.022,00 suddiviso in numero 445.306.100 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.</p> <p>L’Assemblea straordinaria della società, in data 15 dicembre 2021, ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2420-bis del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quinto comma dell’articolo 2441 del medesimo codice, fino ad un massimo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e che, nel caso in cui, a tale data,</p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa scadenza, non sia stata esercita la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell'investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l'attribuzione di azioni in conversione.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa scadenza, non sia stata esercita la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell'investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l'attribuzione di azioni in conversione.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione <b>ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile</b>, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p><b>I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro.</b></p>
<p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge, <b>ferma restando l'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto e quinto, del codice civile. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione</b> nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente <b>al momento della delibera di aumento del capitale</b>, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione <b>da un revisore legale o da una della società incaricata della di revisione contabile legale.</b></p> <p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavori dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile.</p>
"Articolo 6"	"Articolo 6"
<p>Gli eventuali versamenti dei soci si avranno per effettuati "in conto capitale" secondo la previsione degli articoli 43 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Tali versamenti saranno infruttiferi e non saranno rimborsabili.</p>	<p>Gli eventuali versamenti dei soci si avranno per effettuati "in conto capitale" <b>ove non risulti che siano stati fatti ad altro titolo. secondo la previsione degli articoli 43 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.</b> Tali versamenti saranno</p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto della deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e delle altre norme di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.</p>	<p>infruttiferi e non saranno rimborsabili.</p> <p>La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge e <del>nel rispetto della deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e delle altre norme di legge e regolamentari di volta in volta applicabili.</del></p>
<p><b>“Articolo 7”</b></p>	<p><b>“Articolo 7”</b></p>
<p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarietà di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente Statuto, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile), nonché obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p>	<p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarietà di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p><del>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente Statuto a norma e con le modalità di legge, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e, strumenti finanziari (ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile), nonché obbligazioni, anche convertibili e/o “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi. Salvo i casi di competenza assembleare inderogabile, l'emissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.</del></p>
<p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ..</p>	<p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ..</p>
<p><b>“Articolo 9”</b></p>	<p><b>“Articolo 9”</b></p>
<p>L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.</p>	<p>L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.</p> <p>L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione, <del>determinandone i limiti e le modalità di esercizio ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile.</del> Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.</p>
<p><b>“Articolo 13”</b></p>	<p><b>“Articolo 13”</b></p>
<p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto in quella assemblea per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della</p>	<p>Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto in quella assemblea per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p> <p>Ogni soggetto che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – di volta in volta vigenti.</p> <p>La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.</p>	<p>normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p> <p>Ogni soggetto che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – di volta in volta vigenti.</p> <p>La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.</p> <p>Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione.</p>
“Articolo 14”	“Articolo 14”
<p>Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, anche dal regolamento assembleare eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, che questa sia regolarmente costituita ed atta a deliberare nonché di regolare la discussione, determinare il sistema di votazione, eccezion fatta per l'ipotesi prevista dall'art. 16 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione con il meccanismo del voto di lista, accertare e proclamare i risultati della votazione stessa.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale</p>	<p>Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, anche dal regolamento assembleare eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità degli atti di rappresentanza ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, che questa sia regolarmente costituita ed atta a deliberare nonché di regolare la discussione, determinare il sistema di votazione, eccezion fatta per l'ipotesi prevista dall'art. 16 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione con il meccanismo del voto di lista, accertare e proclamare i risultati della votazione stessa.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale</p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissidenti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.</p> <p>Nei casi di legge, ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.</p>	<p>rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissidenti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>Nei casi di legge, ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.</p>
<b>“Articolo 15”</b>	<b>“Articolo 15”</b>
<p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, <b>fermo quanto previsto dal successivo art. 16.</b></p>
<b>“Articolo 16”</b>	<b>“Articolo 16”</b>
<p>La Società adotta ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile il sistema di amministrazione e controllo monistico basato sul Consiglio di Amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri, anche non soci, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Almeno un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di</p>	<p>La Società adotta ai sensi dell'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile il sistema di amministrazione e controllo monistico basato sul Consiglio di Amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri, anche non soci, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da <b>almeno</b> 3 membri. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Almeno un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di</p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue. Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore diversi dai candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di dodici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei</p>	<p>Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue. Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore diversi dai candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, e sotto il comune controllo, <del>ovvero</del> collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto <b>anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie</b>, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di dodici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>candidati, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance., devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato della prima sezione di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; in particolare, dalla seconda sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, due Amministratori, che assumono la</p>	<p>candidati, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance., devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato della prima sezione di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; in particolare, dalla seconda sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, due Amministratori, che assumono la</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci, sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto il primo dei successivi candidati della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, è eletto il primo dei candidati idonei della prima sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il candidato eletto della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da ognuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente, una per ciascuna sezione delle liste. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di persistente parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista non si tiene conto</p>	<p>carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci, sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;</p> <p>ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto il primo dei successivi candidati della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, è eletto il primo dei candidati idonei della prima sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il candidato eletto della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.;</p> <p><del>iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da ognuna delle liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente, una per ciascuna sezione delle liste. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di persistente parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</del></p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista non si tiene conto</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p>	<p>delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p>
<p>Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore, dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.</p>	<p>Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore, dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.</p>
<p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>	<p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, <b>nel caso in cui ciò comporti il venir meno del numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente in ogni caso</b>, decade dalla carica.</p>
<p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</p>	<p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</p>
<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>
<p>In caso di mancata presentazione di liste conformi alla legge e al presente statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio</p>	<p>In caso di mancata presentazione di liste conformi alla legge e al presente statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.</p>	<p>tra generi.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio <b>procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2386 e 2409-noviesdecies del codice civile nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.</b> Gli Amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima convocherà l'Assemblea, perché che dovrà provvedere alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.</p>
<p>Ove venga a cessare un Amministratore facente parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva l'Amministratore venuto a mancare. Qualora il soggetto così individuato non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dal presente Statuto dell'Amministratore venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri descritti, il Consiglio convocherà senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.</p>	<p>Ove venga a cessare un Amministratore facente parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva l'Amministratore venuto a mancare. Qualora il soggetto così individuato non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dal presente Statuto dell'Amministratore venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri descritti, il Consiglio <b>procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2386 e 2409-noviesdecies del codice civile nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.</b> L'Amministratore così nominato resterà in carica fino alla prossima convocherà senza indugio l'Assemblea perché, che</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Ove venga a cessare il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di esso assume la presidenza il secondo componente eletto nella seconda sezione della lista da cui era stato tratto il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato. Ove ciò non sia possibile, provvederà l'Assemblea con delibera adottata con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale in conformità alle disposizioni che precedono.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>dovrà provvedere alla sostituzione nel rispetto <b>ove del caso</b> del principio di rappresentanza delle minoranze e della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.</p> <p>Ove venga a cessare il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di esso assume la presidenza il secondo componente eletto nella seconda sezione della lista da cui era stato tratto il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato. Ove ciò non sia possibile, <del>provvederà l'Assemblea con delibera adottata con le maggioranze di legge</del> si procederà ai sensi del precedente comma.</p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale in conformità alle disposizioni che precedono.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
<p><b>“Articolo 19”</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento e/o uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri, anche di rappresentanza, nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terze procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di</p>	<p><b>“Articolo 19”</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento e/o uno o più Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri, anche di rappresentanza, nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terze procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di</p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 23 dello Statuto, almeno ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Amministrazione, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 23 dello Statuto, almeno ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione della stessa nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire comitati, composti dai membri dello stesso consiglio, di natura consultiva e propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in tema di società quotate.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire comitati, composti dai membri dello stesso consiglio, di natura consultiva e propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite, ai sensi della normativa vigente in tema di società quotate.</p>
<b>“Articolo 21”</b>	<b>“Articolo 21”</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo o numero di telefax comunicato dagli Amministratori all'atto di accettazione della carica o comunicato successivamente per iscritto alla società.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax—o, telegramma o <b>posta elettronica</b> da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo o numero di telefax comunicato dagli Amministratori all'atto di accettazione della carica o comunicato successivamente per iscritto alla Società.</p>
<p>Può essere convocato anche mediante telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.</p>	<p>Può essere convocato anche mediante telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno <del>due</del> <b>un giorno lavorativo</b> prima dell'adunanza, quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero da ciascun membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero da ciascun membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>
<p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.</p>	<p>L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, <b>la data, l'ora e il luogo</b> della riunione. <b>È ammessa la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</b></p>
<p>Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti.</p>	<p>Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti.</p>
<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, <b>in Svizzera e/o nel Regno Unito</b> designate nell'avviso di convocazione, <b>salvo che la riunione</b></p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>Comitato per il Controllo sulla Gestione o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.</p>	<p><b>si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.</b> La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale, <b>salvo che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.</b></p>
<p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano, <b>anche esclusivamente</b>, per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; <b>in tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario, salvo che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</b></p>
<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, o dal Consigliere più anziano di età.</p>
<p>Il Presidente nomina un Segretario della riunione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p>Il Presidente nomina un Segretario della riunione, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.</p>
"Articolo 24"	"Articolo 24"
<p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può assegnare al Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale la quale sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà.</p>	<p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può assegnare <b>ai membri a del Consiglio di Amministrazione indennità e compensi, a carattere periodico o straordinario un'indennità annuale la quale sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà.</b></p>
<p>I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. <b>L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</b></p>
<p>Il compenso agli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione.</p>	<p>Il compenso agli amministratori può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione.</p>
"Articolo 25"	"Articolo 25"
<p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo. In tale ambito il Comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vigila sull'osservanza delle norme di legge,</li> </ul>	<p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo. In tale ambito il Comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vigila sull'osservanza delle norme di legge,</li> </ul>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p> <p>b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</p> <p>c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;</p> <p>d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;</p> <p>e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiari di attenersi;</p> <p>f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;</p> <p>g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, al comitato per il controllo e la revisione contabile;</p> <p>h) riferisce tempestivamente alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme riscontrate nell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;</p> <p>j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;</p> <p>k) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;</p> <p>l) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>m) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal</p>	<p>regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</p> <p>b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</p> <p>c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;</p> <p>d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;</p> <p>e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiari di attenersi;</p> <p>f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;</p> <p>g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, al comitato per il controllo e la revisione contabile;</p> <p>h) riferisce tempestivamente alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme riscontrate nell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;</p> <p>j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;</p> <p>k) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;</p> <p>l) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>m) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; n) si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse; o) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia; p) può chiedere e ricevere informazioni anche su specifici aspetti della Società; q) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.</p>	<p>fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali; n) si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse; o) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia; p) può chiedere e ricevere informazioni anche su specifici aspetti della Società; q) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.</p>
<p>Spettano al Comitato per il Controllo sulla Gestione o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: (i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Consiglieri o agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione medesimo; (ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione stesso indicando gli argomenti da trattare; (iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</p>	<p>Spettano al Comitato per il Controllo sulla Gestione o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: (i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Consiglieri o agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione medesimo; (ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione stesso indicando gli argomenti da trattare; (iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ed avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</p>
<p><b>“Articolo 26”</b></p> <p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e funziona secondo un</p>	<p><b>“Articolo 26”</b></p> <p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza degli <b>presenti intervenuti</b> e funziona</p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
<p>proprio regolamento, ove adottato. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.</p>	<p>secondo un proprio regolamento, ove adottato. La riunione può svolgersi, anche <b>esclusivamente</b>, con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.</p>
<p>Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'organo incaricato del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 27 si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>	<p>Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'organo incaricato del controllo contabile ai sensi del successivo articolo 27 si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>
<b>“Articolo 27”</b>	<b>“Articolo 27”</b>
<p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata a norma di legge. L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per la durata prevista dalle norme di volta in volta applicabili. L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi 3 anni almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.</p>	<p>La revisione legale dei conti della Società è esercitata a norma di legge. L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per la durata prevista dalle norme di volta in volta applicabili. L'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi <del>3 anni</del> almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.</p>
<p>Il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti sarà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>	<p><b>L'Assemblea ordinaria dei soci determina il compenso dovuto al soggetto incaricato della revisione legale dei conti</b> <del>sarà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci e gli eventuali criteri per l'adeguamento - ad opera dell'organo amministrativo - di tale corrispettivo durante l'incarico.</del></p>
<b>“Articolo 28”</b>	<b>“Articolo 28”</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato provvede, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti di comprovata professionalità ed esperienza in materia finanziaria e contabile. Le attribuzioni e i doveri del preposto sono quelli stabiliti alla Sezione V-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato provvede, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. <b>Può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale tra i dirigenti di comprovata professionalità ed esperienza in materia amministrativa, finanziaria e contabile in società di capitali.</b> Le attribuzioni e i doveri del dirigente preposto sono quelli stabiliti alla Sezione V-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e</p>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.”	mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto delle procedure amministrative e contabili.” <sup>2</sup>
<b>“Articolo 30”</b>	<b>“Articolo 30”</b>
L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone la durata dell'incarico ed il corrispettivo.	L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta all'albo speciale, tenuto dalla CONSOB, delle società di revisione autorizzate all'attività di revisione contabile, determinandone la durata dell'incarico ed il corrispettivo.
<b>“Articolo 31”</b>	<b>“Articolo 30”</b>
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5% al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</li> <li>- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.</li> </ul> <p>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5% al fondo di riserva <b>ordinaria legale</b> fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;</li> <li>- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.</li> </ul> <p><del>Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.</del></p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433-bis cod. civ..</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433-bis cod. civ..</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.</p>
<b>“Articolo 32”</b>	<b>“Articolo 31”</b>
<p>Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria: (a) determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, stabilendo le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; (b) stabilirà i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e le retribuzioni degli stessi; (c) delibererà gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.</p> <p>La liquidazione potrà essere revocata in sede straordinaria ai sensi dell'art. 2487-ter.</p>	<p>- TESTO INVARIATO -</p>
<b>“Articolo 33”</b>	<b>“Articolo 32”</b>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

Testo vigente	Testo proposto
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre Leggi speciali in materia.	- TESTO INVARIATO -

### 1.3 Insussistenza del diritto di recesso

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*‘L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,*

*- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute; e condivisa l’opportunità della proposta di aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed eliminazione dell’art. 30;*

#### **DELIBERA**

- di modificare gli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 dello statuto sociale, secondo i testi proposti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- di eliminare l’art. 30 dello statuto sociale secondo quanto proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente e all’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di avvalersi di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono e affinché procedano a depositare il testo dello statuto sociale aggiornato e ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità connessi all’esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della Società.”.*

§§§

- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 100 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **EEMS Italia S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

Signori Azionisti,

la legge e lo statuto sociale consentono all'Assemblea di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. I conferimenti – secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 5 dello statuto sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione al punto 1 che precede – potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro. Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge, ferma restando l'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto e quinto, del codice civile. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, con l'occasione della presente Assemblea Straordinaria, intende sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di conferire al Consiglio medesimo la delega ad aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches* entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e comma 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o *warrant* (la “**Delega**”).

Tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o *warrant*, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, per l'importo massimo di Euro 100.000.000 (cento milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale, con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari

## EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano | P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 | R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 | eemsitaliaspa@legalmail.it

e/o strategici;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale e delle emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o *warrant*, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni e/o obbligazioni convertibili da emettere, l'eventuale assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali obbligazioni convertibili e *warrant*) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate e ai documenti e regolamenti approvati ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

## 2.1 Motivazioni e destinazione della delega

Signori Azionisti,

come noto, in data 12 gennaio 2022 l'Emittente ha avviato la propria operatività, in qualità di grossista idoneo alle attività di libero mercato nel campo dell'energia elettrica, del gas e di qualsiasi altro vettore energetico (di seguito anche EE), avendo presentato a tal fine in data 10 gennaio 2022 la specifica al competente registro delle imprese.

Si rammenta che l'attuale Piano Industriale 2022-2026 di EEMS prevede che l'Emittente si attivi ed operi come grossista idoneo alle attività di libero mercato nel campo dell'energia elettrica, del gas e di qualsiasi altro vettore energetico attraverso le seguenti fasi per lo sviluppo del *business* del Gruppo:

1. avvio delle operazioni come grossista di energia elettrica e gas nella strategia commerciale *business to business* rivolgendosi così a clienti "reseller";
2. estensione dei servizi di vendita di energia elettrica e gas anche a clienti domestici "retail" (*business to consumer*), con la finalità di migliorare i margini di profitto;
3. avvio delle operazioni commerciali nel comparto della mobilità elettrica, in particolare nell'ambito infrastrutturale, attraverso l'installazione di centraline di ricarica elettrica, sia su sedime pubblico sia privato/residenziale.

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano | P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 | R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 | eemsitaliaspa@legalmail.it

4. avvio commerciale nel comparto dell'efficienza energetica, produzione elettrica da fonti rinnovabili e gestione di comunità energetiche completando il profilo, ed il posizionamento del Gruppo EEMS, come operatore multiservizi dell'energia.

Per supportare il suddetto processo di crescita e di sviluppo di *business* si reputa importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e con la massima flessibilità possibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato agendo in maniera tempestiva per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti. Pertanto, la Delega, consentirebbe (i) di conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari; (ii) di reperire con l'eventuale esercizio della suddetta Delega risorse finanziarie utili per un miglior raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la delega ad aumentare il capitale sociale sia lo strumento più idoneo per assicurare la soddisfazione degli interessi della Società e dei suoi *stakeholders*, consentendo all'organo amministrativo di definire, volta per volta: (i) l'ammontare degli aumenti di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell'importo massimo della Delega; (ii) la determinazione delle condizioni degli aumenti di capitale, inclusi il prezzo di emissione, l'eventuale emissione di obbligazioni convertibili e l'eventuale assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, anche in ragione del *trend* del mercato e delle esigenze della Società; (iii) le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica all'acquisizione di *asset* congeniali al perseguitamento delle strategie della Società, sia mediante conferimenti in natura con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile, sia mediante conferimenti in denaro, anche con esclusione del diritto di opzione, che consentano di ampliare la compagine sociale e di incrementare il flottante e/o la liquidità del titolo.

## 2.2 Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che la somma del controvalore complessivo - comprensivo di sovrapprezzo - delle azioni che potranno essere emesse a valere sulla Delega non potrà eccedere l'importo di Euro 100.000.000 (cento milioni).

## 2.3 Informazioni relative ai risultati del Gruppo EEMS

Per una descrizione dell'andamento gestionale del Gruppo EEMS si rinvia a quanto indicato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com) (sezione “*INVESTOR RELATIONS > Bilanci e Relazioni*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) entro il 30 settembre 2022.

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

## 2.4 Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data odierna non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento. L'eventuale esistenza di consorzi di collocamento e garanzia sarà in ogni caso resa nota nella relazione illustrativa che il Consiglio approverà e diffonderà, nei termini di legge e di regolamento, in caso di effettivo esercizio della Delega.

## 2.5 Criteri di determinazione del prezzo di emissione - valore di conferimento di beni in natura

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato. In caso di esclusione del diritto d'opzione, troveranno applicazione le previsioni dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, il quale stabilisce che il prezzo di emissione sia determinato in base al valore del patrimonio netto (da intendersi in senso economico e non solamente contabile), tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre, e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Si precisa che, per la valutazione di eventuali conferimenti in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'art. 2343-ter del codice civile.

La Delega include altresì le facoltà per il Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, a pagamento, (i) anche mediante emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile e (ii) anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

## 2.6 Periodo previsto per l'esecuzione della Delega - disponibilità a sottoscrivere le azioni

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in qualsiasi momento, in una o più volte, entro, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o *warrant*.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

## 2.7 Data di godimento delle azioni

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti da ciascun aumento di capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni *tranche*, ferma restando l'attribuzione ai possessori di pari diritti rispetto alle azioni della medesima categoria in circolazione alla data della loro emissione.

La Delega include la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di emettere anche azioni con caratteristiche diverse da quelle in circolazione alla data della loro emissione (tra cui eventuali azioni speciali con diritto di voto limitato a particolari argomenti e/o escluso nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli Amministratori), anche di compendio alla conversione di obbligazioni convertibili e/o all'esercizio di *warrant*.

## 2.8 Effetti economici, patrimoniali e finanziari ed effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'operazione. In ogni caso, si rileva che la Delega prevede aumenti di capitale con conferimenti in natura e aumenti di capitale in denaro ove del caso anche con esclusione del diritto di opzione; è evidente quindi che, nei limiti in cui il Consiglio di Amministrazione si avvarrà di tale facoltà, l'esercizio della Delega comporterà effetti diluitivi, anche significativi, per gli Azionisti.

## 2.9 Compagine azionaria di EEMS a seguito dell'esercizio della Delega

Informazioni in merito alla composizione dell'azionariato della Società a seguito dell'esercizio della Delega saranno rese note nella relazione illustrativa che il Consiglio approverà e diffonderà, nei termini di legge e di regolamento, in caso di effettivo esercizio della Delega stessa.

## 2.10 Riflessi tributari sulla Società derivanti dall'esercizio della delega

Informazioni in merito ai riflessi tributari sulla Società a seguito dell'esercizio della Delega saranno rese note nella relazione illustrativa che il Consiglio approverà e diffonderà, nei termini di legge e di regolamento, in caso di effettivo esercizio della Delega stessa.

## 2.11 Modifica dello statuto sociale

All'approvazione della proposta di delega di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale è messo a confronto il testo che conseguirà alla deliberazione di cui al

### **EEMS Italia S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e il nuovo testo proposto, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

Testo post delibera 1° punto parte straordinaria	Testo proposto
“Articolo 5”	“Articolo 5”
<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 1.749.022,00 suddiviso in numero 445.306.100 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria della società, in data 15 dicembre 2021, ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del medesimo codice, fino ad un massimo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa scadenza, non sia stata esercita la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell'investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l'attribuzione di azioni in conversione.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 1.749.022,00 suddiviso in numero 445.306.100 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria della società, in data 15 dicembre 2021, ha deliberato, inter alia, di aumentare il capitale sociale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del medesimo codice, fino ad un massimo di Euro 20.450.000,00 (ventimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della società a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà, di volta in volta, fissato in base al rapporto di conversione previsto nel regolamento del detto prestito, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 15 dicembre 2026 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato interamente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e/o al numero di obbligazioni per cui, alla relativa scadenza, non sia stata esercita la richiesta di rimborso/conversione e/o al numero di obbligazioni in relazione alle quali, su richiesta di rimborso dell'investitore, formulata in terminis, la società emittente abbia optato per l'attribuzione di azioni in conversione.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

<p>I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge, ferma restando l'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto e quinto, del codice civile. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una della società incaricata della di revisione contabile legale. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavori dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile.</p>	<p>I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge, ferma restando l'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto e quinto, del codice civile. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una della società incaricata della di revisione contabile legale. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavori dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile.</p> <p><b>L'Assemblea Straordinaria, in data [24] ottobre 2022, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale, con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o</b></p>
--	---

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
 N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
 Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
 eemsitaliaspa@legalmail.it

	<p>di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o <i>partner</i> commerciali e/o finanziari e/o strategici.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale e delle emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrant, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola <i>tranche</i>, destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni e/o obbligazioni convertibili da emettere, l'eventuale assegnazione di <i>warrant</i>, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali obbligazioni convertibili e <i>warrant</i>) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate e ai documenti e regolamenti approvati ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>
--	--

§§§

### EEMS Italia S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 Tel. (+39) 02 82197 746	P.IVA/C.F. 00822980579 R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871 eemsitaliaspa@legalmail.it
--	--

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*‘L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,*

*preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconoscendo l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

***DELIBERA***

*1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di Euro 100.000.000,00 (cento milioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all’oggetto sociale, con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere - nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento - eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici;*

*2) di approvare la modifica all’art. 5 dello statuto sociale secondo il testo proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranne, modalità, termini e condizioni tutte dell’aumento di capitale e delle emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrant, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranne, destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni e/o obbligazioni convertibili da emettere, l’eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e/o all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali obbligazioni convertibili e warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate e ai documenti e regolamenti approvati ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l’incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.”*

**EEMS Italia S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano | P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 | R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 | eemsitaliaspa@legalmail.it



Energy and Environmental Model for Sustainability



§§§

Milano, 13 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Susanna Stefani

### **EEMS Italia S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano | P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 | R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 | eemsitaliaspa@legalmail.it

[www.eems.com](http://www.eems.com)